

CLXLIII.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Dichiarazione del Regio Commissario sugli emendamenti del Senatore Paleocapa all'articolo 22 — Parole del Senatore Paleocapa — Approvazione dell'emendamento del Senatore Paleocapa alla prima parte dell'articolo 22 e della prima e seconda parte del detto articolo, non che dell'aggiunta allo stesso proposta pure dal Senatore Paleocapa — Emendamento all'articolo 23 (25 del progetto ministeriale) del Senatore Vesme, combattuto dal Regio Commissario — Approvazione dell'art. 23 — Aggiunta all'articolo 24 fatta dal Regio Commissario d'accordo coll'Ufficio Centrale — Emendamento al medesimo del Senatore Duchoqué, combattuto dal Senatore Jacquemoud (relatore) e dal Regio Commissario — Osservazioni al riguardo del Senatore Edoardo Castelli — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale dell'articolo del Senatore Lausi — Emendamento al detto articolo del Senatore Edoardo Castelli — Considerazioni del Senatore Cadorna e del Regio Commissario — Approvazione del rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Adozione della nuova redazione dell'articolo 25 (28 del progetto ministeriale) — Emendamento all'art. 26 (29 del progetto ministeriale) del Senatore Di Pollone, acconsentito dall'Ufficio Centrale e dal Regio Commissario — Adozione dell'articolo 26 coll'emendamento Di Pollone — Emendamento all'art. 27 (30 del P. M.) del Regio Commissario appoggiato dal Senatore E. Castelli ed acconsentito dall'Ufficio Centrale — Osservazioni al riguardo dei Senatori Alfieri, Duchoqué, Di Pollone, Lausi e R. Commissario — Adozione degli articoli 27, 28 e 29 (30, 31 e 32 del progetto ministeriale) colle modificazioni proposte dal R. Commissario — Emendamento all'art. 30 (33 del progetto ministeriale) del Senatore Vacca, combattuto dal R. Commissario, non dissentito dal Senatore Jacquemoud — Proposta al riguardo del Senatore Di S. Martino, cui si unisce il Senatore Vacca — Parole in appoggio del Senatore Edoardo Castelli — Proposta per il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale del Senatore Di Pollone — Considerazioni del Senatore Jacquemoud e del Regio Commissario — Risposta del Senatore Di S. Martino — Aggiunta all'articolo stesso proposta dal Senatore Duchoqué — Approvazione del rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, degli esteri ed il Commissario Regio, e più tardi interviene pure il Ministro delle finanze.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**Presidente.** Mancando un segretario a compire il numero prescritto dal nostro Regolamento, invito il Senatore Quarelli a volerne fare le veci.

(Il Senatore Quarelli piglia posto al banco dei segretarii.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE :  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Essa era rimasta all'art. 22.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Commissario Regio.

**Commissario Regio.** Secondo il risultato della discussione di ieri sembra che due siano gli emendamenti che si riferiscono all'art. 22.

Il primo riguarda la quota della pensione vedovile, trattandosi di vedere se debba rimanere nella proporzione del quarto, siccome è stato proposto dall'Ufficio Centrale, oppure si debba elevare al terzo siccome è stato proposto dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Il secondo sarebbe più propriamente un'aggiunta all'articolo 22.

Nel progetto ministeriale era stabilito all'art. 24 un minimum della pensione vedovile nella stessa misura accordata per la pensione degli impiegati.

L'Ufficio Centrale ha soppresso quest'articolo.

Da ciò segue, come fu chiarito dalla discussione di

ieri, che non sarebbe più applicabile alla pensione vedovile la misura del *minimum* stabilita nell'art. 17 per gl'impiegati civili.

Quindi la necessità di ripetere la disposizione medesima in proposito della pensione vedovile e di far conseguentemente un'aggiunta all'art. 22, la quale d'accordo coll'onorevole Senatore Paleocapa è stata compilata nei termini seguenti :

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato nell'articolo 17. »

Sicchè l'articolo 22 in questione sarebbe diviso in tre parti.

Nella prima parte si determinerebbe la quota della pensione vedovile, o nel terzo, secondo l'emendamento Paleocapa, al quale io non mi oppongo, o nella proporzione del quarto, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale.

La seconda parte consisterebbe nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale, adottata dal Governo, vale a dire nella proposta relativa al caso dell'impiegato che avesse perduta la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio.

La terza parte consisterebbe nell'aggiunta relativa alla determinazione del *minimum* della quota della pensione vedovile, ed è quella che ho testè avuto l'onore di leggere.

Senatore Paleocapa. Vedendo che il signor Commissario Regio aderisce alla proposta di sostituire ad un quarto il terzo nel determinare la quota di pensione del marito che spetta alla vedova, io confido che questa proposizione possa essere accettata.

Le cose che ho detto ieri mi pare che giustifichino ciò pienamente. L'argomento in sostanza è questo, che un quarto della pensione del marito è cosa così tenue, che principalmente quando si voglia applicare a tutte le vedove, epperò anche a quelle che rimangono con prole minorene, diventa assolutamente incompatibile coi bisogni dell'esistenza.

Poichè adunque la massima di non fare distinzioni si può riguardare come determinata, dal consenso espresso della grande maggioranza del Senato, e quindi non ammessa la distinzione fra vedove con prole minorene, e vedove senza prole minorene, credo di tutta equità estendere a tutte la quota di un terzo della pensione del marito.

Faccio di più osservare che nella legislazione francese alla quale più che ad ogni altra pare ragionevole acconciarai, è pure stabilita la stessa quota.

E se il Senato prenderà questa deliberazione, allora si tratterà appunto di vedere quale sia il *minimum* della pensione da assegnarsi alle vedove, e dichiarerò la mia opinione; ma fin d'ora dico che sono pienamente d'accordo col signor Commissario Regio, cioè di richiamare quanto aveva il Ministero già proposto nel suo articolo 24 che è stato poi soppresso dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda la parola, metterò ai voti l'emendamento del signor Senatore Paleocapa

alla prima parte dell' articolo 22 dell' Ufficio Centrale, il quale consiste nel sostituire la parola *terzo* alla parola *quarto*, per cui la medesima rimarrebbe concepita nei seguenti termini :

« La quota di pensione che spetta alla vedova od in difetto alla prole minorene, in virtù dell' articolo precedente, sarà uguale al *terzo* di quella, di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. »

Chi approva l'emendamento proposto dal Senatore Paleocapa voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti la parte prima dell' articolo 22 coll' emendamento già approvato del Senatore Paleocapa (V. sopra.)

Chi approva questa prima parte emendata voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la seconda parte.

« Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media dello stipendio del marito, qualunque sia la durata del servizio di lui. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'aggiunta a quest'articolo proposta dal Senatore Paleocapa ed accettata dal signor Commissario Regio.

Senatore Jacquemoud, relatore. E dall'Ufficio Centrale.

Presidente. E dall'Ufficio Centrale.

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato nell'articolo 17. »

Se non si domanda la parola, la metterò ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Gli articoli 23 e 24 rimangono soppressi secondo il progetto dell'Ufficio Centrale e credo che il signor Commissario Regio non fa difficoltà sulla soppressione.

Commissario Regio. Mi pare che la soppressione sia necessaria.

Nell'articolo 23 si ripeteva la distinzione delle vedove rimaste con figli o senza figli; e dopo la votazione dell'articolo 21, la distinzione non può più sussistere.

L'art. 24 poi determinava il *minimum* della pensione vedovile, il che forma oggetto dell'articolo già votato. Quindi aderisco pienamente alla soppressione.

Presidente. Passiamo all'articolo 25, che diventa articolo 23.

Art. 23.

« La pensione si perde:

« Dalla vedova che passi ad altre nozze; »

« Dalla prole maschile quando sia giunta all'età maggiore;

« Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio. »

Senatore Vesme. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vesme.

Senatore Vesme. Volendo essere consentanei all'articolo 21, in seguito all'emendamento ivi approvato, cioè che la pensione si perde dalle figlie non solo se sono nubili, ma anche se cessano di essere di minore età, mi pare che nel secondo alinea del presente articolo si debba togliere la parola *maschile*, dicendo semplicemente: la pensione si perde dalla prole, quando sia giunta all'età maggiore.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Vesme ne fa formale proposta?

Senatore Vesme. Nell'art. 21 del progetto ministeriale era detto:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli siano d'età minore, o le figlie nubili. »

Invece l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale stabiliva: *e le figlie sieno inoltre nubili*, per indicare che non solo i figli maschi, ma anche le figlie perdono la pensione quando cessano di essere minori. Ora se noi lasciamo nell'art. 23 la parola *maschile*, ci mettiamo in contraddizione con quanto abbiamo già stabilito.

Sottometto la cosa al giudizio del Senato.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. A me pare che bisogna assolutamente distinguere la prole maschile dalla femminile e far due incisi separati dell'articolo. Imperocchè per la prole maschile basta la condizione che sia d'età minore, e per la prole femminile al contrario si richiedono due condizioni, che sia di minore età e nubile. Quindi non si potrebbe comprendere nel paragrafo di quest'articolo, dove si parla della prole maschile, anche la disposizione che riguarda la prole femminile.

Presidente. Il signor Senatore Vesme insiste?

Senatore Vesme. Non insisto.

Presidente. Allora rileggo l'art. 25 che diventa 23 (V. sopra.)

Chi approva l'art. 25 che diventa 23, voglia sorgere. (Approvato.)

Art. 24.

« Quando la vedova per giusti motivi non conviva insieme coi figliuoli suoi, o con quelli di un matrimonio precedente del marito, o i figliuoli orfani non convivano insieme, la pensione sarà divisa tra essi per capi. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io propongo che a questo

articolo sia fatta un'aggiunta, che è pure stata consentita dall'Ufficio Centrale in questi termini:

« Le quote degli individui che muoiono, o perdono il diritto alla pensione cedono a favore degli altri. »

Quest'aggiunta è consentanea a ciò che era proposto nel progetto ministeriale, e che era anche stato proposto per ragioni gravi di equità, anzi di giustizia, dalla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato.

Presidente. Ha inteso il Senato che il Commissario Regio d'accordo coll'Ufficio Centrale propone di introdurre nell'articolo 26 ora 24 la seguente aggiunta:

« Le quote degli individui che muoiono, o perdono il diritto alla pensione cedono a favore degli altri. »

Io comincerò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo quale sta stampato.

Art. 24.

« Quando la vedova per giusti motivi non conviva insieme coi figliuoli suoi o con quelli di un matrimonio precedente del marito, o i figliuoli orfani non convivano insieme, la pensione sarà divisa tra essi per capi. »

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Richiamo un momento l'attenzione del Senato sulle parole: « per giusti motivi » che si leggono nell'articolo. Temo che nella pratica possano produrre imbarazzi, o almeno sul momento non son chiaro sulle conseguenze di tal condizione.

Se non avessi schiarimenti soddisfacenti sopra l'osservazione che fo', come mi viene suggerita ora soltanto nel sentir leggere l'articolo sul punto di una decisiva soluzione, inclinerei a proporre di quelle parole la soppressione.

Presidente. Intenderebbe il Senatore Duchoqué che si soppressero le parole « per giusti motivi »?

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'Ufficio Centrale non può acconsentire alla soppressione di queste parole, le quali sono state appositamente introdotte affinché la madre non avesse un interesse a lasciare i suoi figliuoli, abbandonandoli colla loro quota di pensione, che talvolta sarebbe minima, ed è perciò assolutamente necessario che questi giusti motivi siano apprezzati, e qualora tali non siano riconosciuti o dal Ministero o dal consiglio di famiglia o dal tribunale competente, abbia la madre a perdere la sua quota, che si accrescerebbe a favore dei minorenni da lei abbandonati.

Questa disposizione è appoggiata sopra ragioni di moralità ed è anche nell'interesse della prole minorenni.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non posso dal canto mio acconsentire alla proposta di sopprimere la frase per

giusti motivi, poichè si è nell'interesse della moralità pubblica che si è messa nella legge, ed il Governo potrà sempre avere il modo di apprezzare i motivi per i quali la vedova non convive coi proprii figliuoli.

Ho domandata poi la parola principalmente per chiarire che nel caso, in cui la vedova non convivesse per giusti motivi coi figliuoli suoi, o con quelli d'un precedente matrimonio, essa non perderebbe la sua quota di pensione, ma la pensione si dividerebbe per capi tanto per la vedova, quanto per ciascuno dei figliuoli, che vivono separatamente da lei.

**Presidente.** Il Senatore Duchoqué ne fa oggetto di un emendamento soppresivo?

**Senatore Duchoqué.** Confesso che le dichiarazioni dell'onorevole Commissario Regio non hanno dileguato il mio dubbio, ma forse lo hanno aggravato. Indipendentemente anche da questo, intenderei però che dei giusti motivi di separazione avesse ad essere giudice il Ministro delle Finanze o chi per lui. La cosa non potrebbe che lasciarsi alla regola di ragione. Ma l'articolo è compilato sopra un ordine d'idee negative, per cui non mi riesce chiaro sul momento valutare tutte le conseguenze di quanto dispone.

Forse per la impressione improvvisa che ne ricevo, non sono nel vero, ma ad ogni modo le mie osservazioni, se non sono pel Senato evidentemente inutili, potrebbero provocare una discussione atta a portare negli effetti della disposizione quella chiarezza che io non so trovare.

**Senatore Castellì E.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castellì E.** Il motivo sul quale si è fondato il Commissario Regio per mantenere le parole *per giusti motivi*, se non ho male inteso, consiste in questo, che se la vedova per motivi che non siano giusti si separa dai figli, abbia da perdere la pensione.

Il senso mi pare questo. Ma questo nella legge non vi è; perchè secondo la legge, l'unico caso in cui la vedova perda la pensione è quello in cui essa passi a seconde nozze. Escluso il caso di passaggio a seconde nozze, la pensione spetta tutta alla vedova, perchè la legge dice che alla vedova che abbia figli spetta il terzo della pensione che competeva al marito; ora l'art. 26 dicendo che questa pensione si divide per capi nel caso in cui la vedova non conviva per giusti motivi coi figli, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se i figli hanno ragione di separarsi dalla madre, allora hanno diritto di dividere la pensione con lei. Che se invece si separano dalla madre senza avere giusti motivi, non acquistano nessun diritto, e la vedova continua a percepire essa esclusivamente la pensione. Che se la madre si separa dai figli e che questi motivi non siano imputabili ad essa, essa non dà niente loro...

*Voci.* No, no, no.

**Senatore Castellì E.** Il senso di quest' articolo non può essere diverso, perchè per legge, ripeto, la vedova non perde la pensione la quale era assegnata per in-

terio ad essa; non la perde che nel passaggio a seconde nozze.

Dunque il caso di divisione fra essa ed i figli è quello soltanto in cui la separazione fra essi abbia luogo per giusti motivi, ma non perchè, se la madre siasi separata per giusti motivi, debba essere pregiudicata, non è questo lo spirito della legge.

Se convive coi figli, ha la pensione tutta per essa, se si separa perchè ha giusti motivi, deve perderne una porzione quanti sono i figli.

Sopprimendo questo inciso non si viene alla conseguenza alla quale accennava il signor Commissario Regio.

Mi pare che insomma questo inciso *per giusti motivi* non renda il pensiero che si deve supporre che abbia avuto chi ha redatto l'articolo; in ogni caso, non provvede convenientemente allo scopo morale che si è avuto in mira, perchè, prego il Senato di ritenere sempre questo, che, secondo l'articolo precedente, la vedova la quale è l'unica che ottiene la pensione dal Governo, non la perde che nel caso in cui essa passi a seconde nozze. Dunque non è possibile immaginare una diminuzione di questo diritto solo perchè per giuste ragioni si separa dai figli. Escludendo le giuste ragioni, resta solo la legge, non si applica più la divisione, resta il principio generale che tutta la pensione è dovuta ad essa.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io prego pure di fare un altro riflesso, che sarebbe necessario di fare, si tenga o non si tenga l'inciso che è stato combattuto dall'onorevole Duchoqué, di precisare, cioè che si tratta di figli minorenni. Imperocchè, come fu sviluppato ieri a proposito dell'articolo 22, si vede che il pensiero della legge è questo, che la vedova colla pensione pensi anche a mantenere i figli minorenni, quei figli che si suppongono non ancora atti a procacciarsi un guadagno. Ed è in questo senso che appunto, in mancanza della vedova la legge attribuisce ai figli soltanto in età minore la pensione che avrebbe goduto la madre. Ma sarebbe una esagerazione che una povera vedova di un impiegato fosse costretta a rimanere sempre insieme, se non vuol essere pregiudicata, coi figli suoi divenuti maggiorenni, divenuti capaci di guadagno, ed anco di convivere coi figli maggiorenni di un altro matrimonio, che non sono nemmeno figli suoi.

Io credo dunque che sarà meglio rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale; anche per questo motivo, che sarebbe indispensabile esprimere nell'articolo, che i figli dai quali non potrebbe senza pregiudizio dividersi la madre, siano i figli minorenni, e non quelli che hanno raggiunto la maggiore età.

**Senatore Castellì Edoardo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castellì Edoardo.** Mi pare che questo articolo possa andare benissimo con una modificazione.

Invece di dire, quando la vedova per giusti motivi ecc., se si dica: quando i figli per giusti motivi non convivano con essa, la pensione si dividerà per capi ecc.; io credo che si risponde esattamente al pensiero che si è avuto nel formulare questo articolo. Quando i figli per giusti motivi non possano convivere colla loro madre, e debbano da essa separarsi, qualche cosa è giusto che abbiano. Che invece se si separano dalla madre perchè sono indisciplinati, perchè non vogliono stare con essa, ne sopportino la pena, e la pensione rimanga tutta alla madre.

Credo che il senso dell'articolo non sia altro che questo, perciò direi « quando i figli minori non convivano per giusti motivi colla vedova loro madre, la pensione sarà divisa tra essi per capi. »

Senatore **Cadorna**. Si sono sollevate due questioni: una sull'opportunità di conservare le parole per giusti motivi, l'altra sul senso e l'efficacia delle medesime.

Quanto alla prima questione, credo che sia abbastanza ragionevole il conservare queste parole nell'articolo, e che non ne debbano venire le conseguenze che se ne temerebbero, cioè che sia posto nell'arbitrio del Ministro delle finanze il giudicare dei motivi dell'abbandono dei figli.

La legge con queste parole crea un diritto in certe circostanze; il ministro in via amministrativa provvede; ma se le parti si credono gravate dalla decisione del ministro, colla legge in mano, che accorda a loro favore un diritto, adiscono i tribunali i quali giudicano se esistano gli estremi per revocare i provvedimenti del Ministro. È questo ciò che accade in numerosissimi casi, e questo mi pare essere la conseguenza immediata e naturale delle disposizioni della legge.

Circa poi all'efficacia, alla portata di queste parole, in quanto che si debba da esse inferire che nel caso che la vedova si separi senza giusti motivi, essa debba godere di quella pensione intera di cui non gode che una parte se si separa con giusti motivi, mi pare che l'articolo tal qual è condurrebbe precisamente ad una conseguenza contraria.

L'articolo porta la disposizione che sia debito della madre di convivere coi proprii figli minori, finchè non abbia giusti motivi di separarsene.

Consequentemente egli è solo nel caso che ella abbia giusti motivi per separarsene, che questo articolo conserva alla madre una parte della pensione, la quale le è data non soltanto per sé, ma anche pei figli, poichè questo articolo nel suo concetto, come è, vuol continuare a provvedere all'una ed agli altri. Se non che quando la madre si separa per giusti motivi, essendovi per parte sua il pieno adempimento dei proprii doveri, e non potendo essa riputarsi in colpa, le si conserva una quota proporzionale della pensione. Ma sarebbe evidentemente assurdo che nel mentre la legge conserva una parte sola della pensione alla vedova che si separa per giusti motivi, l'avesse poi tutta quando si separa per motivi ingiusti.

Dunque tal quale è la disposizione di questo articolo vorrebbe essere applicata in questo modo, cioè che se la vedova si separa per giusti motivi, si farà la divisione in senso dell'articolo, se si separa per ingiusti motivi, non avrebbe più nulla.

Se si vuole che l'articolo abbia una diversa portata bisognerebbe cambiarlo.

**Presidente**. Si è fatta la proposta di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale per vedere il modo di concertare colle osservazioni fatte una nuova redazione.

Le ultime considerazioni esposte dal signor Senatore **Cadorna** portano anche a questa conclusione.

L'Ufficio Centrale accetta questo rinvio?

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. L'Ufficio Centrale crede che l'articolo possa rimanere tal qual è, perchè sufficientemente chiaro; se ne rimette però alla saviezza del Senato.

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. La ragione per la quale è conceduta la pensione alla vedova, è perchè abbia il modo di sostenere non solamente se medesima ma ancora i suoi figli.

La pensione si intende data alla vedova ed ai figli cumulativamente, e non vi è nessuna distinzione quando convivono insieme. Se per contrario non convivono insieme, allora per la stessa ragione testè detta, essendo la pensione data pel mantenimento e della vedova e dei figli, è mestieri che si divida per capi, poichè ognuno di essi provvede allora isolatamente al suo mantenimento.

Nondimeno l'inciso *quando la vedova per giusti motivi*, ha fatto sorgere difficoltà, ha fatto dubitare persino della intelligenza di questo articolo, che io credo essere chiarissima.

Si sono fatti due appunti; si è detto: ma chi giudicherà di questi motivi *giusti o non giusti*? sarà in arbitrio del Governo il vedere se il motivo della non convivenza della vedova coi figli sia giusto o no?

Il Governo sarà egli stesso imbarazzato nel fare questo giudizio.

Ma a ciò pare che sia sufficientemente risposto quando si è detto che laddove il giudizio che il Governo porta sulla giustizia del motivo, non fosse soddisfacente e abbastanza fondato, la parte che si crede offesa ha diritto di ricorrere ai tribunali, poichè vi sono i magistrati per giudicare della applicazione di un articolo espresso di legge, per far valere l'esercizio che si domanda di un diritto garantito da essa.

Quindi non vi è per questa parte pericolo alcuno di arbitrio.

Si è fatto poi un secondo appunto: si è detto che prevedendo l'articolo il caso della separazione per giusti motivi, e non prevedendo l'altro caso di separazione per motivi ingiusti, ne deriva la conseguenza che quando la vedova fosse separata da suoi figli per motivi ingiusti, riterrebbe intera la pensione.

Ma io credo che questa conseguenza non potrebbe mai avverarsi; qualunque sia la causa della separazione, la vedova non può ritenere tutta intera la pensione, nè perdere la sua quota.

Supponendo che essa sia in colpa, e che i motivi della separazione sieno giusti per rispetto ai figli, sarebbe assurdo che essa conservasse il godimento intero della pensione e i figli ne fossero privati. Ma non si potrebbe neanche togliere alla madre in questa condizione di cose la sua quota di pensione, imperciocchè è stabilito nell'articolo precedente che la pensione vedovile non si perde che nel caso di passaggio a seconde nozze, e non si vuol qui introdurre una nuova sanzione penale; non è un nuovo caso di perdita del diritto alla pensione vedovile che si vuole stabilire.

Quest'articolo non si propone altro scopo se non di dichiarare ciò che è conseguenza logica e necessaria del principio stesso per cui si concede la pensione vedovile, cioè che quando la vedova convive con i suoi figli, la pensione è pagata a lei per intero, poichè essa ha il debito di mantenere ed educare i figli.

Quando per giusti motivi, giusti per le vedove o giusti per i figli, ha luogo la separazione, allora la pensione si divide per capi. Così rimane sempre vero esser la pensione destinata al mantenimento della vedova e dei figli, e quando vivono uniti, e quando sieno divisi.

Sembrando a me chiaro il senso di questo articolo, e sembrandomi che non possa derivarne nessuno degli inconvenienti che si sono accennati, pregherei il Senato a volerlo approvare nel modo che fu proposto nel progetto ministeriale ed accettato dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale si è rimesso alla saviezza del Senato a riguardo del rinvio della nuova redazione.

Il signor Commissario Regio è entrato in un ampio svolgimento per l'intelligenza di questo articolo, e questo svolgimento indica appunto che l'articolo può dar luogo a qualche dubbietà. Essendovi l'eccitamento di rinviarlo all'Ufficio Centrale, e premendo soprattutto che ci sia una grande chiarezza nelle leggi, io metterò ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale onde sia combinata la sua redazione colle osservazioni fatte sull'argomento.

Chi intende si rinvii l'articolo all'Ufficio Centrale all'oggetto che ho avuto l'onore di indicare, e quindi anche l'aggiunta che si è fatta in ultimo è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 27 del progetto ministeriale è soppresso.

## TITOLO V.

### Disposizioni generali.

#### Art. 25.

« Gli impiegati non potranno essere ammessi a far valere i loro diritti alla pensione di riposo, se non in

forza di decreto reale emanato sulla relazione del Ministro da cui gli stessi impiegati dipendono.

« Quindi le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi procedimenti.

« Il Ministro delle finanze promuoverà in seguito un decreto reale per la concessione della pensione.

« Di questi decreti reali si farà cenno nella Gazzetta Ufficiale del Regno. »

**Senatore Jacquemond, relatore.** In seguito alla votazione dell'art. 5, la prima parte di quest'articolo diviene inutile, quindi l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo col Regio Commissario per una nuova redazione di cui sarà data lettura.

**Commissario Regio.** La nuova redazione è in questi termini:

« Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi procedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e l'elenco delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. »

**Presidente.** La redazione comprenderebbe l'intero articolo. L'articolo 25 sarebbe riformato nei seguenti termini (V. sopra.)

Essendosi presentata dal Commissario Regio una leggiera modificazione rileggerò l'articolo.

« Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi procedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 25, chi l'approva sorga.

(Approvato.)

#### Art. 26. (29 del progetto ministeriale.)

« Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio dell'impiegato..

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova. »

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Io trovo una disparità nelle due disposizioni contenute in questo articolo.

Nella prima si stabilisce che il godimento della pensione comincia a decorrere solo dal giorno in cui cessa lo stipendio dell'impiegato.

Fin qui siamo d'accordo.

Ma non vedo per qual ragione le pensioni delle vedove e degli orfani debbano decorrere solo dal primo del mese successivo a quello della morte del marito.

Può accadere che un impiegato venga a mancare nei primi giorni del mese, il 2, il 3, il 5, e che la pensione non decorra che 20 o 25 giorni dopo.

Questo non parmi giusto, e trovo che è una parsimonia senza ragione, la quale cade a danno di una classe interessantissima, quella delle vedove e della prole degli impiegati, classe che è stata così ben difesa dall'onorevole Paleocapa, per cui non occorre più spendere altre parole; solo domando che la pensione delle vedove e degli orfani decorra dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato.

È un emendamento che io prego il Senato di voler accettare.

Senatore **Jacquemond**, *relatore*. Veramente la disposizione di quest'articolo non era sfuggita all'Ufficio Centrale, ma esso non aveva creduto di proporvi un emendamento per un interesse così minimo; però non si può disconoscere in diritto la giustizia dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Quindi non vi sarebbe per parte dell'Ufficio Centrale nessuna difficoltà ad accettare il proposto emendamento.

E poichè ho la parola credo sarebbe anche necessario di fare un'aggiunta a quest'articolo 26: ivi è detto: « Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio, » ora si dovrebbe aggiungere « o l'assegno dell'impiegato. »

Imperocchè quando un impiegato è messo in disponibilità non riceve più uno stipendio a termini della legge, ma esso riceve un *assegno*; perciò è necessario a maggiore chiarezza di inserire questa parola.

In seguito, verrebbe, in conformità dell'emendamento proposto dal sig. Senatore Di Pollone, la disposizione seguente: « Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova. »

**Commissario Regio**. Aderisco intieramente all'emendamento del Senatore Di Pollone ed all'aggiunta che l'Ufficio Centrale propone di fare alla prima parte dell'articolo, delle parole *o assegno*; imperocchè possono essere collocati a riposo-impiegati in aspettativa, che godono di un *assegno*.

**Presidente**. Secondo le proposte fatte e consentite dal Commissario Regio, l'articolo 26 sarebbe in questi termini:

« Il godimento della pensione incomincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato. »

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato della vedova. »

Chi approva l'articolo nella conformità testè letta sorga.

(Approvato.)

Art. 27.

« Le pensioni sono pagate a trimestri maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

**Commissario Regio**. Nel progetto ministeriale era

stabilito che le pensioni sono pagate a bimestri maturati. L'Ufficio Centrale ha invece proposto, che debbano essere pagate a trimestri maturati.

Io non potrei accettare la proposta dell'Ufficio Centrale e ne dirò brevemente le ragioni.

L'Ufficio Centrale si fonda in primo luogo sopra un decreto del 26 dicembre 1852, nel quale è stabilito, che il pagamento delle pensioni si abbia a fare a trimestri maturati.

Ma questo decreto, di molto anteriore alla costituzione del nuovo Regno, è stato abrogato col decreto posteriore del 27 marzo 1861.

Leggerò le disposizioni testuali di questo decreto.

« Le pensioni iscritte nel bilancio generale del Regno saranno pagate a mesi maturati. »

« Colla premessa disposizione viene abrogato l'ultimo alinea dell'articolo 321 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. »

« Nelle antiche provincie del Regno sarà conservato durante l'anno corrente il sistema del pagamento della pensione a trimestri maturati e si porrà in atto quello a mesi posticipati dal gennaio 1862 in avanti. »

Per effetto di altre disposizioni posteriori si è continuato a fare il pagamento delle pensioni in alcune provincie del Regno secondo le leggi locali, e così nelle antiche provincie si sono continuate a pagare come si pagano a trimestri maturati, e nelle provincie napoletane e siciliane a bimestri maturati, secondo i regolamenti che erano quivi in vigore. Solamente in Toscana vi fu mutazione: poichè mentre prima secondo i regolamenti antichi le pensioni si pagavano a quindici anticipata, dopo del decreto 27 marzo 1861 si introdusse il sistema di pagarle a mesi maturati. Nè vi furono poche difficoltà per fare che i pensionati Toscani si fossero accomodati a questa disposizione che sembrò durissima al momento in cui venne pubblicata.

Or dunque la disposizione del decreto del 1852 citata dall'Ufficio Centrale nella sua relazione, non mi pare che possa giustificare abbastanza la proposta che fa di doversi pagare le pensioni a trimestri maturati, cioè la proposta di estendere il sistema che è oggi in vigore nelle antiche provincie a tutte le altre provincie dello Stato.

L'Ufficio Centrale ha addotto ancora una seconda ragione, che ove si mutasse il sistema del pagamento, si dovrebbero rifare da capo i registri, gli stampati, i moduli della contabilità, locchè importerebbe spesa ed aumento di lavoro. Questa ragione potrebbe aver peso se in tutto il regno presentemente le pensioni si pagassero a trimestri maturati; ma io ho avuto l'onore di dire che è solamente nelle antiche provincie, che le pensioni si pagano a trimestri maturati. Quindi bisognerà sempre rifare i registri e i moduli, sia che si adotti il sistema dell'Ufficio Centrale, sia che si adotti un altro sistema qualunque.

Finalmente, dice l'Ufficio Centrale che ove i paga-

menti si facessero a bimestri, sarebbe un recare noia ai pensionati e noia anche ai sindaci. Ma qui si tratta di concedere una facilitazione ai pensionati, non d'imporre ad essi l'obbligo di riscuotere il pagamento alla fine di un mese o alla fine di un bimestre. Quei pensionati i quali non volessero aver l'incomodo di procurarsi ogni mese, ogni due mesi i certificati di vita, potrebbero attendere 6 mesi, un anno, e riscuotere tutta in una volta o in due la pensione. Non si intende che dare loro la facoltà di riscuotere per mesi o bimestri maturati, ma non d'imporre l'obbligo di così esigere la loro pensione.

Perciò mi pare che la proposta dell'Ufficio Centrale non sia abbastanza giustificata. Io propongo invece che stando alla disposizione già approvata con decreto del 17 marzo 1861, si debba prescrivere che il pagamento della pensione si faccia a mesi maturati. Questa disposizione renderebbe meno sgradevole la nuova legge a quelle provincie del Regno, ove giungerà molto più rigorosa, che non erano le precedenti disposizioni legislative in materia di pensione.

Formulo quindi la mia proposta nel senso che all'art. 27 del progetto dell'Ufficio Centrale si sostituisca un altro articolo così concepito:

« Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

**Presidente.** La parola è al Senatore Castelli Edoardo.

**Senatore Castelli Edoardo.** Io aveva chiesto la parola per sottomettere al Senato le stesse osservazioni state presentate dal Regio Commissario: tuttavia venendo alla stessa conclusione, ne aggiungerò ancora una.

L'Ufficio Centrale ha stabilito nel suo articolo che le pensioni saranno pagate a trimestri, partendo fors'anche dalla ragione che nel sistema attuale, per lo meno per le antiche provincie si pagavano a trimestri; ma quando fu stabilito nelle antiche provincie che le pensioni si pagassero a trimestri, ciò era egualmente stabilito per gli stipendi; ma poi si stabilì che gli stipendi venissero pagati a mesi; ond'io veggio in ciò una ragione di più per pagare a mesi anche le pensioni.

Colla pensione si provvede generalmente ad un bisogno assai più urgente di quello cui si provvede collo stipendio.

Dunque, se il Governo ha creduto che fosse giusto e ragionevole il retribuire i suoi impiegati mensilmente sarà anche più giusto che quella tenue porzione di stipendio che è data all'impiegato giubilato, perchè possa campare, gli sia ugualmente pagata a mesi. Se aveva bisogno di essere pagato a mesi per l'intero stipendio, a più forte ragione ha bisogno di esserlo a mese per il terzo o il quarto, o la metà di quello che aveva prima.

Quindi le ragioni per le quali, ripeto, furono stabiliti i pagamenti mensili dello stipendio, militano egualmente pel pagamento della pensione.

**Presidente.** La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Jacquemoud, relatore.** Il Ministero nel suo progetto di legge aveva stabilito nell'articolo 27, che le pensioni sarebbero pagate a *bimestri* maturati. L'Ufficio Centrale ha creduto che fosse meglio di stabilire a *trimestri*, sia perchè tale disposizione è scritta nelle leggi francese e belga, sia per essere consentaneo a quello che era già stabilito nel decreto del 1852. Però poichè viene esserito che il pagamento mensile è più confacente ai desideri della maggior parte delle provincie d'Italia, ben volentieri l'Ufficio Centrale acconsente alla proposta fatta dal signor Regio Commissario.

**Senatore Alfieri.** Vorrei fare un'osservazione che mi pare abbia qualche valore, ed è che per ottenere il pagamento di questa pensione divisa per mesi occorrono certe spese. Queste spese per verità non sono gravi per chi ha una pensione vistosa, ma lo sono per chi ha una piccola pensione...

**Voci.** No, è facoltativo...

**Senatore Alfieri.** Domando scusa, non è facoltativo. Io sono in grado di sapere che i contabili non si contentano, quando uno aspetta a ricevere la pensione alla fine dell'anno, dell'ultimo certificato trimestrale, ma esigono quattro certificati trimestrali.

**Voci.** No, no.

**Senatore Alfieri.** Non parlo senza un fondamento, la cosa sta così; spero che i miei colleghi mi crederanno. Dunque è un'imposta che si mette sulla pensione, e questa moltiplicazione di pagamenti non è certo un beneficio come l'intende il Senato.

**Senatore Duchoqué.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué.** L'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri veramente me ne impone, ma non per l'effetto di tornare indietro dalla concessione fatta dal Commissario Regio, che io avrei provocata se non veniva spontanea.

Confesso che fra molti lamenti che si fanno per lentezza nella spedizione degli affari, per ritardo specialmente nei pagamenti, e per la esigenza di formalità di cui non sempre si trova sufficiente ragione, ho sentito riferire di Toscana anche questo, che ad un pensionato richiedente in un tempo la sua pensione per più mesi, siasi domandata la presentazione di tanti certificati di vita quante erano le rate mensuali di cui andava creditore. È confesso pure che non ho indagato la verità del racconto per averlo creduto una *burletta*, come usa dirsi popolarmente in Toscana; ma in verità che se questo è avvenuto o può supporre mai che sia per avvenire, bisogna gridar forte che non abbia da essere, e che le amministrazioni superiori facciano circolare ordini contro tanta sublimità di ridicolo.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Io ignoro i fatti dei quali si è testè fatto cenno; so però che è conforme al più volgare senso comune che un pensionato, il quale si pre-



enta alla fin dell'anno a riscuotere la sua pensione, non abbia a esibire che un solo certificato di vita, poichè non si può supporre che un uomo che è vivo al 31 dicembre non lo fosse stato anteriormente. E se mai avvenisse che un agente contabile dell'amministrazione fosse così ignorante, e così privo di senso comune da voler richiedere l'adempimento d'una formalità tanto assurda, l'autorità superiore saprebbe richiamarlo all'osservanza di ciò che è ragionevole e giusto, ed anche prendere, ove occorresse, convenienti misure di rigore.

Ora aggiungerò che quanto ha luogo per la prova della vita, non è sempre applicabile alla prova dello stato, o della qualità della persona, poichè se per esempio dopo sei mesi una vedova si presenta col semplice certificato di vita e di attuale stato vedovile, è evidente che questo documento non basta, essendo possibile che nel periodo di sei mesi la vedova sia passata a seconde nozze, perdendo la pensione, e poi sia ritornata a rimaner vedova.

In questo caso è necessario che il certificato attesti che essa è stata nella condizione vedovile per tutti i sei mesi, e quando il certificato presentato non contenga una dichiarazione così esplicita, forse potrà avvenire che il contabile esiga una prova più piena, e anche più certificati che valgano ad attestare la continuazione dello stato vedovile.

Conchiudo col dire che gl'inconvenienti che si temono sono legalmente e moralmente impossibili, e che quando per avventura succedessero, l'autorità superiore saprebbe certamente farli cessare.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Io voglio fare due sole osservazioni.

La prima porta su ciò che realmente il certificato di vita da prodursi mensilmente è un aggravio pel piccolo pensionato.

Vero è che una disposizione eccettua le pensioni che sono al disotto di 500 lire dal diritto di bullo; ma io credo che sarà cosa utile, se il Governo vorrà prendere in esame, se non possa quest'esenzione estendersi a maggior somma, per esempio alle L. 1000, 1200.

L'altra osservazione che io volevo fare è relativa alla circostanza accennata dall'onorevole senatore Alfieri, che cioè certi contabili avessero richiesto più certificati di vita anteriori a quello che si presentava per l'ultimo pagamento. A ciò vi è una ragione, e dipende dai regolamenti ora esistenti. Ogni contabile per discarico dei suoi conti, deve unire ai mandati tutti i titoli a corredo; prego il signor Commissario Regio ad informarsene, e quantunque egli faccia segni negativi vedrà che la cosa è così.

Quindi deve intervenire una nuova istruzione per parte del Ministro delle Finanze, la quale dichiara che quando un mandato sarà pagato unitamente ad un altro posteriore basta un solo certificato di vita; ma intan-

tochè una disposizione precisa, esplicita non sia emanata dall'autorità superiore, nessun contabile, io credo, si adatterà a dispensare quello che va a riscuotere una pensione dal rappresentare tutti i certificati di vita; è una materialità, è un assurdo, ma è un assurdo prescritto dai regolamenti, cui non può certamente non obbedire il contabile. Certamente non deve essere una misura d'ordine fiscale, ma semplicemente di buon senso.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Risponderò pochissime parole a ciò che diceva l'onorevole Senatore Di Pollone.

È indubitato che il contabile deve unire ai mandati quitanzati tutti i documenti giustificativi e tra questi il certificato di vita del pensionato. Ma se il pagamento della pensione si fa ogni mese, è evidente che in ogni mese il pensionato deve presentare il suo certificato di vita che è posto a corredo del mandato; ma se il pensionato lascia trascorrere parecchi mesi dell'anno e si presenta alla fine dei sei mesi o dell'anno a riscuotere la pensione, allora si può con apposite istruzioni provvedere in guisa che si spedisca un solo mandato: nel qual caso basterà esibire un certificato solo.

**Senatore Di Pollone.** Domando di fare una semplice osservazione.

I mandati sono spediti mensilmente ai rispettivi tesorieri che li tengono in deposito finchè il pensionato non si presenti, e ciaschedun mandato ha un numero d'ordine progressivo, e non si riuniscono mai più mandati con un solo. Questa è una cosa che tutti sanno.

**Senatore Duchoqué.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué.** Molto volentieri prendo atto di ciò che è risultato nella presente discussione per far nascere o rafforzare, quanto io vorrei, la convinzione del gran bisogno che si semplicizzino i metodi dell'amministrazione.

Credo poter dire che quello che diceva l'onorevole Senatore Di Pollone sia vero, anzi è positivamente vero, che per ciascun pagamento prestabilito si spedisce un distinto ordine di pagamento o mandato; e così è per ciascuna rata di pensione. Ma da ciò non dee trarsi la conseguenza assurda che a ciascun mandato, quando se ne rischotono più contemporaneamente abbia ad essere annesso il documento giustificativo della vita del pensionato; bastando naturalmente che questo documento unito ad uno dei mandati sia semplicemente citato negli altri mandati che sono stati estinti in un medesimo tempo.

Però, voglio ripetere di prendere atto di quanto oggi qui è emerso, per indurne la necessità di reagire contro lo spirito di soverchie formalità che quando non sono richieste dal buon servizio, non fanno che imbarazzarlo con danno pubblico e privato.

**Presidente.** Se non si domanda da altri la parola...

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Io non dirò altro, dopo le parole che si sono già pronunziate, se non questo, che ove per avventura vi sia ancora qualche vizio nella esecuzione materiale del pagamento delle pensioni e delle spese fisse, questo potrà essere avvertito dal Ministero delle Finanze, il quale vi potrà provvedere con analoghe istruzioni.

**Senatore Di Pollone.** Nel fare la mia osservazione non ebbi altro scopo che quello di far sì che il Governo ne prendesse nota affinché nel regolamento di amministrazione pubblica che verrà emanato per l'attuazione della presente legge si provveda appunto a tutti questi casi di semplice esecuzione.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Lauzi ha facoltà di parlare.

**Senatore Lauzi.** Mi valgo di questa facoltà per fare una sola osservazione in aggiunta a quella del Senatore Di Pollone, ed è che se l'accennato inconveniente, che è indubitabile per le autorevoli osservazioni che sono state fatte al Senato, esiste, pregherei il signor Ministro delle Finanze ad occuparsene fin d'ora, senza aspettare la legge nuova e il regolamento in esecuzione della medesima, che verrà poi, ma da qui a molto tempo sicuramente.

**Presidente.** Rileggo l'art. 27 secondo l'ultima redazione proposta dal Commissario Regio e accettata dall'Ufficio Centrale;

« Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 28 (31 del progetto ministeriale).

« I trimestri non reclamati entro due anni sono prescritti. »

Qui converrà cambiare e dire: I mesi non reclamati, ecc.

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« I mesi non reclamati entro due anni sono prescritti. »

**Senatore Pinelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pinelli.** Mi pare che invece di mesi dovrebbe dirsi: pensioni mensili.

**Commissario Regio.** Converrà dire rate mensuali.

**Presidente.** Rileggo l'articolo:

« Le rate mensuali non reclamate entro due anni sono prescritte. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 29 (32 del progetto ministeriale.)

« Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui ne comincia il godimento, senza farne domanda e senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà

ammesso a goderne che dal primo giorno del trimestre successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

« I minori sono eccettuati da questa disposizione. » Nella prima parte di questo articolo converrà fare la correzione della parola *trimestre* surrogandovi la parola *me*.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Per maggior chiarezza proporrei che dove si dice: « Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui ne comincia il godimento... » si dicesse: dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento.

**Presidente.** Rileggo la prima parte dell'art. 29 per metterla ai voti, colle variazioni proposte:

« Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che al primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora la seconda parte:

« I minori sono eccettuati da questa disposizione. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Passo all'articolo 33 del progetto ministeriale e che resta il 30:

« La destituzione dall'impiego e la condanna ad una pena criminale tolgono ogni diritto al conseguimento della pensione. »

« L'esercizio di tale diritto è sospeso durante il tempo della espiazione della pena per condanna a pena correzionale, eccedente sei mesi di carcere. »

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** Fra i casi enunciati nell'art. 30 che fanno luogo alla privazione della pensione di riposo, io trovo contemplato il caso della destituzione dell'impiegato.

Questo dettato severo mi porge occasione di alcune osservazioni che sommerterò all'alto senno del Senato.

È veramente un principio giusto, indisputabile, accettabile codesto principio assoluto, che cioè ogni atto di destituzione dell'impiegato abbia per conseguenza la privazione, la perdita del diritto acquistato alla pensione di riposo?

Quanto a me ne dubito assai.

Osserverò primamente che il diritto alla pensione di giustizia rappresenta di certo il corrispettivo di una ri-

tenzione progressiva sullo stipendio dell'impiegato; dunque è titolo di credito verso lo Stato.

Ma vi ha di più. La misura della destituzione potrà essere motivata (da molte cagioni; da un qualunque mancamento dell'impiegato abbastanza grave per farlo cadere dalla fiducia del Governo, e sta bene: ma inferiremo noi da ciò che la pena della destituzione abbia a privarlo altresì del diritto acquistato alla pensione di riposo?

Io non lo credo: quando si disputa della conservazione o della perdita del diritto alla pensione, io non veggo impegnata una questione di fiducia o di sfiducia del Governo rispetto all'impiegato.

Io credo finalmente che il diritto alla pensione non va considerato come un diritto puramente personale, e intrasmissibile; ma egli è un diritto bensì il quale per naturale espansione abbraccia e garantisce tutti gl'interessi più sacri ed intangibili della famiglia dell'impiegato.

Nè crediate, o Signori, che io venga qui a proclamare principii nuovi; mi è grato anzi poter ricordare esempi opportunissimi. Un esempio lo cercherò nella legislazione napoletana. Ai di della dominazione decennale francese nel 1808, fu elevato il dubbio, se in massima generale la destituzione dell'impiegato fosse efficace a privarlo dei diritti acquistati alla pensione.

Il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, dietro gravi e ponderate considerazioni venne in sentenza: che sarebbe massima esorbitante il privare del diritto acquisito alla pensione un impiegato nei casi in cui la destituzione non fosse già l'effetto di un fatto delittuoso, di una inquisizione giuridica e di una condanna, ma bensì di un provvedimento discrezionale del Governo.

Questo avviso si ebbe la sanzione sovrana.

Ma io voglio premunirmi contro un'obiezione che già preveggo. Si potrebbe adunque rispondere: se voi consacrate questo principio la conseguenza sarà, che quelli tra gl'impiegati che avranno per sé il diritto acquisito alla pensione crederanno di potersi far lecita ogni cosa, crederanno sotto l'ombra di quel principio di potere impunemente sfidare i rigori dei ministri.

Avremo dunque tolto di mezzo uno stimolo potente, ed una sanzione efficace all'adempimento del proprio dovere.

Io consento in ciò e apprezzo tutto il valore di questa obiezione; e però io mi limiterò a domandare qualche cosa di meno.

Io non intendo che si abbia ad entrare in questa via larga, invocando l'esempio dell'avviso del Consiglio di Stato testè addotto. Dirò invece: facciamo per lo meno che questo atto al grave e che ingenera conseguenze di tanta importanza; facciamo che, per lo meno, si circondi quest'atto di garanzie tali da tutelare i diritti, non dirò solo degl'impiegati, ma della loro famiglia.

Esistono invero certe leggi e certi regolamenti che provvegono a questa garanzia, ma io fo appello all'e-

sperienza quotidiana, e, senza esprimere dubbi nè diffidenze rispetto alla rettitudine di chi è a capo delle amministrazioni, affermo però che talvolta il Ministero animato dalle più pure intenzioni può egli stesso piegarlo ed errare in certi casi, e aggiungerò pure, in certe qualità di tempi, quando sventuratamente le influenze politiche e partigiane si mescolano nel decidere le sorti dei pubblici funzionari, sicchè ben si potrebbe aprire facile il varco a misure di destituzione inconsulte che traggono seco conseguenze gravissime, cioè la perdita delle pensioni di giustizia.

Parrai adunque che verremmo a capo di tutelare tutti gli interessi, aggiungendo all'articolo 33 che risponde al 30 dell'Ufficio Centrale queste parole: *nei casi e nei modi preveduti dalle leggi e dai regolamenti.*

Propongo un emendamento in questi termini, cioè che alle parole: *la destituzione dall'impiego*, si aggiungano le parole: *nei casi e nei modi preveduti dalle leggi e dai regolamenti.*

**Presidente.** Il Commissario Regio ha la parola.

**Commissario Regio.** Pareva che l'onorevole Senatore Vacca volesse sostenere la tesi che fosse ingiusto privare del diritto della pensione l'impiegato destituito.

Ma egli stesso ha abbandonato questo tema, ed in conseguenza non mi sembra necessario il rispondere alla sua prima argomentazione.

Se non che dopo aver abbandonata la tesi che aveva intrapreso a sostenere, egli si è fatto a proporre un emendamento.

Se con questo emendamento egli intende di stabilire delle garanzie per gli impiegati, delle forme necessarie senza l'adempimento delle quali il potere esecutivo non abbia facoltà di destituirli, allora io dirò che la sua proposta non sembra possa aver luogo in proposito di questa legge. Essa sarebbe opportuna quando si trattasse di una legge sullo stato degli impiegati.

Se poi col suo emendamento egli non intende dir altro se non che la destituzione si debba fare nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, mi sembra inutile perchè è evidente che se vi è una legge o un regolamento che stabilisca i casi e le forme della destituzione, il Ministero non può non uniformarsi alle norme stabilite, e non è a prevedersi che se ne allontani.

Senatore Vacca. Donando la parola.

**Presidente.** Prima di dare la parola al Senatore Vacca debbo interrogare il Senato per vedere se il proposto emendamento è appoggiato.

Il Senatore Vacca propone di aggiungere alle parole: *destituzione dall'impiego*, le seguenti: *nei casi e nei modi preveduti dalle leggi e dai regolamenti.*

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Risponderò brevemente alle argomentazioni ed alle obiezioni del Commissario Regio.

Egli dapprima diceva, non è questa la sede in cui si debba procedere a questa discussione, essa deve for-

mare soggetto di una legge speciale, opponendomi così un fine di non ricevere; ed io risponderò invocando opportunamente un esempio: ricorderò dunque che nel 1855 in Francia nel corpo legislativo venne in discussione anche una legge intorno alle pensioni civili.

Vi fu taluno dei deputati che mosse un emendamento in questo stesso senso, e perchè? Perchè si credette che in materia sì grave non si dovesse lasciare indifesa la sorte degli impiegati, e che fosse anche utile ed opportuno aggiungere queste garanzie.

Se poi mi si voglia dire: Ma queste garanzie sono supervacane, perchè si intende che ogni Ministero non vorrà sciogliersi da questi freni, che sono imposti dai regolamenti e dalle leggi; io ripeto non esprimo punto sfiducia, nè diffidenze, ma credo che trattandosi di materia così grave che tocca la sorte degli impiegati e delle famiglie, non sia dispregievole codesta garanzia salutare, che vorrei consacrata nella redazione dell'articolo.

**Presidente.** Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

**Senatore Jacquemond, relatore.** Veramente per non protrarre una discussione, che fu già così lunga, io dirò che non veggio grandi inconvenienti a che sia adottata l'aggiunta proposta dal signor Senatore Vacca, imperocchè quando vi siano leggi o regolamenti relativi al modo ed ai motivi per indiggere la destituzione ad un impiegato, evidentemente i Ministri debbono osservarli.

**Senatore San Martino.** Io credo che un emendamento nella forma proposta dall'onorevole Senatore Vacca non provveda nel modo col quale a mio senso conviene formulare la legge.

Si tratta in questa legge di proclamare, che la condizione degli impiegati non è condizione che dipenda nè dall'arbitrio, nè dal capriccio dei Ministri in quanto possa ciò riguardare il loro diritto al conseguimento della pensione.

Ora, io dico, che se si ammette nei Ministri il diritto di decretare le destituzioni quand'anche ciò si facesse in conformità di un regolamento formato dallo stesso Ministro, si priverebbero gli impiegati di una sufficiente guarentigia; dico che noi dopo di avere proclamato, che il conseguimento della pensione è un diritto, proclamiamo poi che questo diritto lo abbandoniamo al capriccio. Io credo sia impossibile entrare in questa via. Se si vuole che gli impiegati servano il paese in quelle condizioni di dignità e d'indipendenza, che sono necessarie all'interesse pubblico, conviene evitare assolutamente di entrare in simili disposizioni.

Sono certo, che lo stesso Ministro badando alle conseguenze di questa disposizione della legge ed all'urto assoluto delle stesse col principio generale della legge istessa, vorrà consentire alla soppressione assoluta che io propongo di queste parole che impugno, che cioè acconsentirà alla soppressione delle parole: *la destituzione dall'impiego.*

Osserverò che restando nell'articolo la disposizione per la quale l'impiegato perde il diritto alla pensione, se incorre in una condanna a una pena criminale, si avrà egualmente un sicuro rimedio contro gli impiegati che tengano una condotta riprovevole.

Questo è il punto che conviene ammettere, perchè è importante, che l'impiegato il quale manca a' suoi doveri, ed ha la sua mancanza riconosciuta e proclamata da un tribunale, non abbia diritto a conseguire a carico dello Stato nessun assegnamento; ma attribuire questo diritto ad altri, che ad un tribunale, credo sia tale esorbitanza che non possa venire in mente al Senato di consentire.

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Senatore Castellì.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima domanderò se l'emendamento dal Senatore San Martino proposto, e consistente nella soppressione delle parole *la destituzione dall'impiego* è appoggiato.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato.)

La parola spetta al Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** Non posso a meno di esprimere altamente il mio compiacimento per l'autorevole appoggio che trovo nello emendamento proposto dall'onorevole Senatore San Martino, nè avrò mestieri di dichiarare ch'io m'associa di gran cuore a codesto più largo emendamento, siccome quello che risponde allo stesso concetto mio primitivo. Dichiaro quindi che io sarò pronto a rinunziare al mio emendamento, laddove quello del preopinante San Martino ottenga l'adesione del Senato.

**Senatore Castellì E.** Io mi unisco tanto più facilmente alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Di San Martino, in quanto che considero, che siccome scopo della sua proposta, dell'Ufficio Centrale e del Governo nel formular l'articolo in discussione, è quello di non lasciare il Governo, dirò così, disarmato rispetto allo impiegato che abbia acquistato il diritto alla pensione, questo scopo non fallisce completamente col sopprimere la parola *destituzione.*

Il Senato nel votare l'articolo 4, ha riservato la facoltà al Governo di collocare d'ufficio a riposo l'impiegato. Dunque se un impiegato, il quale ha già acquistato il diritto alla pensione e non servirà più bene, o non piacerà più al Governo, od anche commetterà qualche mancanza, avrà la sua punizione coll'essere collocato d'ufficio a riposo; perchè se dopo aver acquistato il diritto di essere collocato a riposo, ciò non ostante volesse continuare a servire, perchè trova il suo tornaconto nel maggior stipendio che gode, collocandolo il Governo a riposo d'ufficio, naturalmente gli infligge una punizione. Ciò parmi possa essere un freno bastante, perchè il Governo non si trovi disarmato rispetto all'impiegato, e perciò non è da temere nessuna conseguenza di indisciplinà, col sopprimere quest'articolo.

In conseguenza mi unisco alla proposta, perchè sia soppressa la parola *destituzione*.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Io pregherei il Senato di voler rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale, e ne dirò il motivo.

Per quanto all'emendamento del Senatore San Martino, io l'appoggierei certamente se non me lo impedisse un dubbio che mi nasce.

La destituzione arbitraria che priva un impiegato dell'ufficio è una disposizione veramente esorbitante, mentre egli sarebbe posto in una condizione deteriore a colui il quale condannato dai tribunali, e riabilitato, venisse a riacquistare il diritto alla pensione, laddove stando al testo della legge, l'impiegato destituito non avrebbe nemmeno il mezzo di riabilitarsi.

Mi pare d'altra parte che possa accadere che un impiegato abbia commesso atti d'indelicatezza, atti contrarii all'onore per cui non sia possibile dei procedimenti giudiziari per riguardi che voglia usargli il Ministro; in questo caso, io credo che debba esser lasciata aperta la porta alla destituzione ed anche alla privazione della pensione, poichè malgrado il diritto assoluto che questa legge dà all'impiegato, debba questi essere punito quando se ne sia renduto veramente meritevole.

Per queste ragioni io stimo essere migliore consiglio il mandare all'Ufficio Centrale l'articolo, affinchè possa per le ragioni svolte nell'uno e nell'altro senso venire nella seduta di domani a proporre una soluzione soddisfacente della questione.

**Presidente.** La parola è al Commissario Regio.

**Commissario Regio.** Mentre la legge dichiara che l'impiegato ha diritto alla pensione, stabilisce le condizioni necessarie perchè questo diritto possa recarsi ad atto.

Una delle condizioni è che l'impiegato non sia destituito.

Per conseguenza l'articolo col quale si dice che la destituzione dell'impiegato gli fa perdere il diritto alla pensione, non credo che sia in contraddizione col principio proclamato dalla legge, che l'impiegato ha diritto alla pensione.

L'impiegato ha diritto alla pensione, quando si trova nelle condizioni che la legge stessa prescrive, perchè questo diritto possa sperimentarsi.

Sono poi gravi le ragioni per le quali non si può non insistere che sia approvata la disposizione proposta, che la destituzione faccia perdere il diritto alla pensione.

Gli impiegati possono rendersi colpevoli di reati i quali sono preveduti dalle leggi penali, ed allora sono i magistrati competenti che procedono per l'applicazione della legge. Ma più spesso gli impiegati possono rendersi colpevoli di mancanze d'ufficio, di indelicatezza, di oblio dei loro doveri che la legge penale

non prevede. Possono mancare gravemente, e nondimeno non essere colpevoli dinanzi alla legge comune. In questo caso il giudice dell'impiegato è il Governo, imperocchè l'impiegato è rimpetto al Governo in una condizione ben diversa da quella cui si trovano gli altri cittadini. In questo caso il Governo deve avere il modo e la facoltà di punirlo.

Non pertanto si dice....

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Commissario Regio....** altro è privare l'impiegato dell'ufficio, altro è il privarlo del diritto che ha acquistato alla pensione.

Ma è evidente, o Signori, che la privazione dell'ufficio non è per se stessa una pena sufficiente.

L'impiegato che ha già compiuto un numero d'anni di servizio che gli dà diritto a pensione, potrebbe mancare impunemente a' suoi doveri, al suo onore, e compromettere gl'interessi del Governo; poichè la privazione dell'ufficio non sarebbe più una pena, anzi egli avrebbe calcolato sulla conseguenza della perdita del suo impiego, ben sapendo, che, per quanto grave fosse la sua colpa, non gli si potrebbe infliggere altra pena se non quella della privazione dell'ufficio, ma sempre conserverebbe il diritto alla pensione. Egli sarebbe nella stessa condizione di colui che dopo onorati ed utili servizi fosse collocato a riposo.

Quale demoralizzazione non deriverebbe da questo stato di cose!

Gli interessi dello Stato, della pubblica amministrazione e la moralità pubblica ne sarebbero gravemente scossi ed offesi.

Mi pare che non sia mestieri di molte parole per dimostrare come questa disposizione, la quale è in tutte le leggi in materia di pensioni, sia giustificata da ragioni gravissime d'interesse pubblico.

Non trovo poi che vi sia contraddizione tra il caso della destituzione che fa perdere all'impiegato il diritto alla pensione, e quello della condanna a pena criminale, in quanto che l'impiegato che ha subita la pena, ed è riabilitato, può riacquistare il diritto alla pensione. La destituzione s'infligge sempre per reati d'ufficio; la pena può essere inflitta dal Magistrato per reati comuni, e quando l'impiegato è imputato di reati comuni il Governo presume, fino alla condanna, che sia innocente. Se la legge comune anche dopo espiata la pena lo riabilita, allora il Governo anch'esso lo riabilita quanto agli effetti del godimento della pensione.

Ad ogni modo io non credo che sia necessario di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale. L'articolo non fa che stabilire un principio generale. La discussione può cadere su questo principio; ma non vi è nessun vizio, nessuna inconveniente pel modo con cui l'articolo è compilato.

**Presidente.** Do la parola al relatore dell'Ufficio Centrale quindi l'avrà il Senatore Di San Martino.

**Senatore Jacquemoud.** Le osservazioni fatte dai precedenti oratori si riferiscono a due oggetti di natura

affatto diversa. Cioè alla questione di diritto e alla questione di opportunità.

Quando una legge accorda un diritto, quello a cui il diritto è concesso, non ne può essere privato che per due motivi, od in virtù di una sentenza od in virtù di una disposizione legislativa.

Dunque, se si vuole che la destituzione possa produrre l'effetto di privare l'impiegato della pensione, oltre il caso di una sentenza, è necessario di stabilirlo nella presente legge con un articolo restrittivo dei diritti accordati agli impiegati nel titolo primo.

Ora bisogna esaminare se convenga introdurre nella legge la proposta restrizione.

Io credo che essa sia assolutamente indispensabile, con maggiori o minori guarentigie da darsi con una legge apposita sullo stato degli impiegati, attesochè le condanne dei tribunali si pronunciano per i reati comuni; ma numerosissimi sono i reati molto gravi che possono essere commessi da un impiegato, e che pure sfuggono al codice penale o che il codice medesimo non punisce con pene criminali.

Io citerò per esempio un guardiano di carceri, che abbia lasciato fuggire volontariamente, anche sotto l'aspetto di semplice negligenza, dei condannati ai lavori forzati o alla morte.

In che pena incorrerà questo guardiano a termini del codice penale? Egli sarà punito, per lo più, con una pena correzionale, e se egli avesse già acquistato il diritto alla pensione egli naturalmente avrà calcolato le conseguenze che potevano derivare dal suo delitto. Egli verrà poi a richiamare la sua pensione di riposo, che il governo non gli potrà negare. Sarebbe un'immoralità.

Citerò pure un esempio che interessa l'erario.

Vi sarà un contabile neglimentissimo che lascerà correre i diritti dell'erario, o nelle cui casse si verificheranno deficienze, le quali però non darebbero luogo che ad una pena correzionale; anche questo contabile reclamerebbe la sua pensione. Altra immoralità.

Simile osservazione è applicabile ad alcuni fatti di prevaricazione, però dannosissimi allo Stato.

Ora se non vi fosse per tutti questi casi il timore della destituzione e della perdita del diritto a pensione, come potrebbe mantenersi la disciplina negli impiegati?

Questa è una questione di principio; appartiene al Senato di deciderla. Se vi sono inconvenienti a lasciare un ministro giudice assoluto della sorte e dei diritti dell'impiegato, vi sono inconvenienti molto maggiori a lasciare il potere esecutivo disarmato contro i gravi danni che gli impiegati possono cagionare al servizio pubblico. Anzi, arriverebbe qualche volta che al Governo non convenisse di mettere l'impiegato nelle mani della giustizia, quantunque egli fosse incorso in una pena criminale, per non essere costretto ad appoggiar l'accusa sovra segreti di Stato che non si debbono palesare. Così il colpevole sarebbe impunito e godrebbe di una pensione.

L'Ufficio Centrale quando gli si rimandasse questo

articolo non potrebbe certamente adottare un altro principio, prima che il Senato abbia dichiarato quale sia il suo voto, sull'opportunità o no di accordare al potere esecutivo l'autorità di far perdere ad un impiegato di diritto alla pensione, col pronunciare la sua destituzione.

Contro l'arbitrio ministeriale, in caso d'ingiustizia, l'impiegato è tutelato dall'opinione pubblica, dal diritto di petizione al Parlamento; ma il potere esecutivo sarebbe assolutamente disarmato contro i delitti di un impiegato, che ha acquistato il diritto alla pensione, ed io prego il Senato di mantenere il principio che la destituzione fa perdere il diritto al conseguimento della pensione.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore di San Martino, poscia l'avrà il Senatore Vacca, quindi il Senatore Duchoqué.

**Senatore San Martino.** Le risposte che io ho sentite contro l'obbiezione che ho avuto l'onore di fare contro quest'articolo di legge, lasciano credere che negli oppositori prevalga il dubbio che, togliendo questa disposizione dalla legge, si voglia consacrare il diritto degli impiegati di non compiere regolarmente ai loro doveri.

Io sono lontano le mille miglia dal desiderare una cosa simile: nessuno più di me desidera che gli impiegati siano condotti con una mano di ferro e obbligati a compiere i loro doveri senza nessuna eccezione. Ma non per questo mi pare che per raggiungere questo scopo si debbano privare gli impiegati medesimi di ogni specie di garanzia nel conseguimento di un diritto acquisito, e che si debba metterli nella dipendenza assoluta dell'arbitrio.

Ciò che ho proposto e propongo al Senato, è di studiare bene la questione; di ponderare se non sia assolutamente incongruo di proclamare da un canto in questa legge il principio, che il conseguire la pensione è un diritto, e da un altro canto proclamare il principio che questo diritto si perde per una destituzione posta interamente nell'arbitrio dei Ministri. Io trovo che questi due principii proclamati nella stessa legge fanno a pugni tra loro. Il Ministro trovando insufficiente la legge penale destinata a reprimere i travimenti degli impiegati ci proponga altre leggi che provvedano a ricercare i mancati loro ed a punirli, e sarò io il primo a votare la legge che presenterà; ma non trovo che le disposizioni che ci sono proposte contengano garanzie di nessuna specie. In fatti poi osservo che questa mancanza di garanzia esclude le destituzioni. Io non ho la memoria di nessuna destituzione proclamata nell'intento di far perdere la pensione ad un impiegato.

Riconosco coi Senatori che hanno mosso opposizione alla mia proposta, che possono essere occorsi molti casi in cui sarebbe anche stato conveniente di istituire almeno un procedimento onde vedere se l'impiegato meritasse o non di perdere la pensione, ma non mi ricordo che in nessuno di tali casi siano dai Ministri

ricusata l'ammissione dell'impiegato a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione: forse si sarà proceduto in questa guisa per mancanza di mezzi che permettessero d'instruire un regolare procedimento; ma i Ministri piuttostochè prendere sopra di sé una decisione personale che condannasse l'impiegato a starsene senza pensione piuttostochè intervenire personalmente a decretare un atto arbitrario, hanno preferito di lasciare che l'impiegato godesse la sua pensione.

Io quindi credo che se vogliamo, come è opportuno di volerlo, che gli impiegati siano costretti al loro dovere con maggior severità, sia opportuno di fare una legge, ma mi oppongo che si provveda con un articolo di questa fatta, che è la negazione della giustizia, è la negazione di tutti i diritti.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io non risponderò per filo e per segno agli argomenti esposti dall'onorevole Commissario Regio perchè mi pare che la discussione è esaurita, e la luce è fatta. Ma non voglio lasciare senza risposta un argomento di fatto di cui tengo a rettificare la inesattezza.

Diceva l'onorevole Commissario Regio, combattendo l'emendamento proposto dal Senatore Di San Martino: noi verremmo ad introdurre un diritto nuovo e senza precedenti; chieggo perdono: io son lieto di poter recare gli esempi della legge sulle pensioni militari tanto più in quanto che da questa legge si è voluto togliere norme per regolare le pensioni civili. Ora io trovo che nelle disposizioni generali è contemplato il caso all'articolo 39 in cui il militare va privato del diritto alla pensione, e l'articolo è scritto così:

« Il militare condannato ad una pena che tragga seco la degradazione non è più ammesso a far valere per il conseguimento della pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna. »

Adunque se per gli ordinamenti militari il diritto alla pensione si perde solo nei casi di degradazione e di degradazione che sia conseguenza della pena della reclusione; ecco come la legge sulle pensioni militari si mostri molto più razionale, molto più temperata in quanto che non annette la perdita del diritto alla pensione che agli effetti di una condanna giuridica.

Non così nei casi di revocazione che per avventura fossero pronunziati da un Consiglio di disciplina. Il militare revocato non perde il diritto alla pensione.

Questo mi pare un argomento di più per far plauso all'emendamento proposto dall'onorevole S. Martino.

**Presidente**. Il Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Questa mi pare una questione gravissima; il perchè io pure desidererei che l'articolo fosse nuovamente sottoposto all'esame dell'Ufficio Centrale.

Credo che tra il lasciare nell'arbitrio ministeriale un diritto che la legge stabilisce, e il sopprimere affatto nel Governo la facoltà di destituire un impiegato sia

qualche cosa di mezzo che abbia da esser preso in considerazione senza accettare uno dei due partiti estremi.

L'onorevole S. Martino diceva benissimo che creare il diritto alla pensione, e poi dare al Governo libera facoltà di destituire era distruggere quel diritto.

Questo è vero. Ma è anche vero che con questa legge all'impiegato che è giunto a 25 anni di servizio, il diritto a pensione non è dato che sotto la condizione di essere per cattiva salute inabilitato a continuare.

Ma se neghiamo affatto la facoltà nel Governo di liberare le amministrazioni da un cattivo impiegato, tanto vale quanto dispensare il cattivo impiegato da quella condizione; tanto vale quanto lasciare l'impiegato negligente nella libertà di andarsene, ebbene sanissimo, portando via una pensione.

L'uno o l'altro così assolutamente non può essere; perchè l'uno e l'altro implicherebbe contraddizione colle disposizioni di questa stessa legge. Però io credo che qualche cosa abbia ad essere fatto, affinché senza sopprimere la facoltà della destituzione, sia l'arbitrio ministeriale abbastanza frenato.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué**. La legge colla quale dovrebbe essere a ciò provveduto; non può essere la presente; credo che dovrebbe provvedersi con una legge sullo stato degli impiegati civili; cosa che sembrami avere pure avvertito l'onorevole Senatore di S. Martino. Ma intanto che la legge sullo stato degli impiegati civili non esiste, qual partito sarà da prendere?

O questa questione tornerà all'esame dell'Ufficio Centrale e forse ne potrà venire una proposta meglio calcolata di quella che io forse non abbia saputo qui improvvisamente immaginare; o la questione non si rinvia all'Ufficio Centrale, ed in questo caso lo sottopongo alle deliberazioni del Senato un mio emendamento. Si noterà che io non ho incluso nel mio emendamento, come avrebbe accennato l'onorevole Senatore Vacca, la promessa di una prefinitone di casi di destituzione difficile ad ammettersi senza almeno più matura discussione, e solamente quando avesse a farsi una legge sullo stato degli impiegati, ma mi sono contentato di esigere la osservanza di forme da stabilirsi per ora con regolamento.

Proporrò quindi per emendamento l'aggiunta della seguente disposizione:

« Finchè non sia emanata una legge sullo stato degli impiegati civili, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, provvederà con un regolamento generale intorno alle forme colle quali possa pronunziarsi la destituzione. »

**Presidente**. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Jacquemoud**, relatore. Quando si agitava la questione in modo assoluto se, nell'art. 30, si dovesse sopprimere o no, la parola *destituzione*, l'Ufficio Centrale non poteva accettare il rinvio, perchè si trat-

tava di una questione di massima, ma adesso che ai signori proponenti sembra utile di conservare la disposizione relativa alla destituzione, e solo di stabilire alcune norme per la guarentigia degli impiegati, affinché essi non siano assolutamente sottoposti all'arbitrio ministeriale, l'Ufficio Centrale non fa più nessuna difficoltà di accettare il rinvio, e pregherò i signori proponenti di volersi riunire nella sala delle conferenze domani a mezzodi, per combinare la redazione di quest'articolo.

**Presidente.** Metterò ai voti il rinvio che è stato

proposto da parecchi Senatori; e lo stesso Senatore Duchoqué benchè abbia proposto un emendamento, tuttavia lo subordina al rinvio; è quindi maggior convenienza di rimandar l'articolo all'Ufficio Centrale perchè lo prenda a nuovo esame unitamente ai proponenti gli emendamenti.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senato è convocato domani alle due precise per il seguito della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)